

## Un emendamento al ddl As 3276, in aula al senato, modifica la procedura per la disponibilità

# Per gli esuberanti assegnazioni forzose

## Si allontana il rischio di licenziamento per 7 mila dipendenti

DI FRANCO BASTIANINI

Sceglie il rischio di licenziamento per il personale in esubero. Per i docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esuberanti di personale rispetto ai ruoli provinciali, erano 7 mila secondo l'ultima rilevazione ministeriale datata 2002, un numero destinato peraltro ad aumentare per effetto sia della ristrutturazione delle cattedre che della riforma Moratti, si allontana il pericolo di un loro licenziamento. Il tutto grazie ad alcune modifiche in sede di conversione in legge del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, agli articoli 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001, in particolare all'articolo 1 del decreto legge n. 212/2002 nel testo modificato dalla legge di conversione n. 268/2002.

**Normativa in vigore.** Il suddetto articolo 1 dispone, preliminarmente, che i docenti in esubero sono tenuti a partecipare a corsi di riconversione professionale al fine di un utilizzo in altre classi di concorso. Dispone inoltre che in caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale, si applica, nei confronti del

## La montagna non vale più il raddoppio

DI ALESSANDRA RICCIARDI

La commissione istruzione del senato spazia via il doppio punteggio per la montagna. Reintroduce, invece, la sanatoria per i presidi che hanno vinto il concorso senza però avere i requisiti per partecipare. Sono alcune delle modifiche approntate dalla VII commissione al ddl AS 3276 che entro giovedì dovrebbe essere licenziato dal senato per passare al voto della camera. Il provvedimento (da approvare entro il prossimo 1° aprile), ossia entro fine marzo viste le festività pasquali, è diventato una miscellanea rispetto al testo originario del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, di cui dispone la conversione. Si preveda all'articolo 1, per esempio, che a partire dal 2006 gli atenei facciano una programmazione triennale dei corsi da istituire, della ricerca scientifica da realizzare, dei servizi per gli studenti da prevedere, del fabbisogno di personale. La programmazione, in linea con gli indirizzi del ministero dell'istruzione, dovrebbe consentire una

gestione più efficiente delle università.

Sul fronte scuola, gli aspiranti dirigenti scolastici che erano stati ammessi con riserva all'ultimo concorso e che avevano superato le prove saranno inseriti a domanda nella graduatoria regionale, nel rispetto del punteggio finale. Si cerca così di sanare, ed è il secondo tentativo che fa in tal senso il parlamento, la mancanza del titolo del servizio richiesto dal decreto del 17 dicembre 2002. La commissione istruzione è poi intervenuta nuovamente sul punteggio per gli insegnanti che hanno prestato servizio in scuole situate in comuni di montagna, in piccole isole e in istituti penitenziari.

Il raddoppio del punteggio, previsto dalla legge n. 143/2004, è soppresso, salvo per il servizio in istituti penitenziari che viene così riconosciuto dal legislatore come l'unico veramente disagiata. Dal prossimo anno, se l'aula confermerà la scelta fatta, le graduatorie saranno aggiornate con nuovi punteggi.

personale interessato, l'art. 33 del decreto n. 165/2001.

L'art. 33 prevede, tra l'altro, che l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi presi con le organizzazioni sindacali, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

Prevede, inoltre, che dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di

lavoro e il lavoratore ha diritto a una indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro elemento retributivo comunque denominato, per la durata massima di 24 mesi. Dopo tale periodo, dispone il successivo art. 34, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto.

**Le modifiche proposte agli articoli 34 e 34 bis.** Le procedure previste dai predetti due articoli non sembra abbiano conseguito gli obiettivi previsti dal legislatore. Da qui la necessità di apportare modifiche al fine di eliminare gli ostacoli che ne hanno fino a oggi ostacolato il

conseguimento. All'art. 34, la modifica è relativa al comma 1 il quale originariamente si limitava a disporre che il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi. Tale comma viene sostituito dal seguente: «Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro».

Più numerose, invece, le modifiche all'art. 34 bis, modifiche che nella sostanza trasferiscono al dipartimento della funzione pubblica maggiori poteri di iniziativa e di controllo: di fatto si bloccano nuove assunzioni da parte delle amministrazioni, le

quali dovranno comunicare l'intenzione di bandire concorsi. La funzione pubblica potrà assegnare loro d'ufficio il personale richiesto, utilizzando appunto le liste degli esuberanti.

**Gli effetti sui docenti in esubero.** Come accennato in premessa, le modifiche che stanno per essere introdotte in materia di collocamento in disponibilità del personale in esubero contribuiranno certamente a procrastinare in un tempo, allo stato indefinito, sia l'inclusione dei docenti in esubero negli appositi elenchi di cui all'articolo 1 del citato articolo 34, che il pericolo di una cessazione d'autorità del rapporto di lavoro. Ad oltre due anni dall'entrata in vigore della legge n. 268/2002, l'amministrazione scolastica non ha, infatti, ancora provveduto a organizzare i corsi di riconversione professionale propedeutici all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 212/2002. In assenza di tali corsi, i docenti in esubero non potranno in nessun caso essere collocati in disponibilità e inclusi negli appositi elenchi. Continueranno a vario titolo a prestare servizio nelle scuole, e, trattandosi in maggioranza di personale con notevole anzianità sia anagrafica che contributiva, non si è lontani dall'ipotizzare che continueranno a farlo fino al momento del collocamento a riposo. (riproduzione riservata)

### Un'ordinanza del ministero dell'istruzione ha fissato al 22 giugno la prima prova scritta per gli esami di stato dell'a.s. 2004/05

DI GIUSEPPE MANTICA

Da mercoledì 22 giugno 2005 candidati in pista per gli esami di stato. La data di inizio della sessione è fissata nell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 32 (prot. n. 1487) emessa a firma del ministro dell'istruzione, Letizia Moratti il 21 febbraio scorso.

L'atto contiene le istruzioni e le modalità operative-organizzative per lo svolgimento degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e non statali.

#### LA NORMATIVA

L'ordinanza completa la disciplina normativa per l'anno scolastico in corso, più di recente specificata da altre disposizioni come i decreti ministeriali nn. 8, 9, 13, 14 e 15 dell'anno 2005 relativi alla scelta delle materie oggetto della seconda prova scritta, ai componenti delle commissioni, alle certificazioni sugli esiti e ai corsi sperimentali.

#### LA COMMISSIONE

Lo svolgimento e la direzione della sessione sono affidate alla commissione d'esame che, ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza, avvierà i propri lavori alle ore 8,30 di lunedì 20 giugno 2005 presso i locali dell'istituto designato.

Come, ormai da qualche anno, l'organo è composto da un presidente nominato, mediante procedure automatiche del sistema informativo ministeriale, dal diret-

## Partono le manovre della nuova maturità

tore generale regionale, e da membri interni, vale a dire da docenti, facenti parte della stessa scuola sede d'esame, individuati dai singoli consigli di classe. In prima convocazione, il presidente, o in sua assenza il componente più anziano di età, verifica la composizione della commissione e comunica i nominativi degli eventuali assenti per le dovute sostituzioni.

Se è assente il presidente la comunicazione va fatta all'ufficio scolastico regionale, altrimenti al dirigente scolastico dell'istituto stesso. Il quarto comma dell'art. 12 stabilisce che il presidente determina gli aspetti organizzativi e funzionali delle attività di esame e fissa il calendario delle attività.

#### LE PROVE

Il calendario delle prove per il corrente anno scolastico, oltre alla prima prova di cui detto, prevede la seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, per le ore 8,30 del 23 giugno e la terza prova scritta per il 27 giugno successivo.

Mentre le prime due si svolgono ancora secondo un criterio uniforme su tracce preparate in sede ministeriale, quest'ultima è elaborata direttamente dalla com-

missione la mattina dello stesso giorno sulla base di quanto emergente dal documento del consiglio di classe.

Si tratta di un atto proprio del consiglio che attesta e riferisce sull'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

#### ICANDIDATI

Quanto ai candidati va detto che sono già scaduti i termini per le domande di partecipazione agli esami (30 novembre 2004, con proroga al 31 gennaio 2005 per gravi motivi) tranne che per gli studenti interni, che abbiano cessato la frequenza scolastica tra il 31 gennaio ed il 15 marzo, per i quali la scadenza è differita al 20 marzo 2005.

Per interni si intendono gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio fi-

nale. Ed anche gli alunni in frequenza alla penultima classe del corso di studi purché ne abbiano fatto domanda e riportino in sede di scrutinio finale una votazione non inferiore ad otto decimi in ciascuna disciplina. Gli esterni non sono iscritti alla scuola, e/o compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico; o sono in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; o coloro che compiono il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame (e così sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore); o in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di durata almeno quadriennale; o, infine (come riferito sopra per le iscrizioni) che abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2005. (riproduzione riservata)

#### ELIAS ALL'INVALSI

**Il consiglio dei ministri, venerdì scorso, su proposta del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha approvato la nomina di Giacomo Elias a presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi).**